

DIRITTO SOCIETARIO

La Srl evita lo scioglimento da riduzione del capitale

di **Alessandro Bonuzzi**

La **riduzione** del capitale sociale per perdite al di sotto di 10.000 euro **non** determina lo **scioglimento** della Srl allorquando i soci deliberino di continuare l'attività "**con capitale minimo**". È quanto si evince da un [decreto del Tribunale di Udine](#) depositato in cancelleria il 26 settembre 2017.

È noto che la riduzione del capitale può essere **facoltativa** od **obbligatoria**; nelle Srl diventa un dovere quando:

- essendo **trascorso un intero esercizio** dalla rilevazione delle perdite, queste **non si sono ridotte ad una misura inferiore al terzo del capitale sociale** ([articolo 2482-bis civ.](#));
- le **perdite, sempre superiori ad un terzo del capitale**, lo hanno ridotto **al di sotto del minimo legale** ([articolo 2482-ter civ.](#)).

In tale ultimo caso, la società deve ridurre il capitale per assorbire le perdite e contestualmente **riaumentarlo** fino al **minimo legale** o, in alternativa, **trasformarsi** in un tipo sociale che sia compatibile con l'importo del capitale sociale ancora esistente. Diversamente operando si incorre nella **causa di scioglimento** indicata nell'[articolo 2484, comma 1, n. 4, cod. civ.](#)

Va ricordato che con la riforma del 2013, l'[articolo 9, comma 15-ter, D.L. 76/2013](#) ha aggiunto i commi quarto e quinto all'[articolo 2463 cod. civ.](#). Per effetto dell'intervento, "**L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a 10.000 euro, pari almeno a 1 euro**".

Si tratterebbe allora di comprendere l'**importo** del capitale sociale che deve essere considerato quale **minimo legale** – se 10.000 o 1 euro - a seguito delle modifiche introdotte, e, quindi, se il riferimento dell'[articolo 2482-ter cod. civ.](#) al "**minimo stabilito dal numero 4 dell'articolo 2463 cod. civ.**" (ossia 10.000 euro) debba o meno intendersi **superato**.

Sul tema, in un primo momento, il decreto in commento precisa che non è necessario prendere una posizione sulla possibilità per una Srl, **già costituita** con il capitale minimo ordinario di 10.000 euro, di **continuare a operare**, proprio in virtù della previsione contenuta nei [commi quarto e quinto dell'articolo 2463](#), anche dopo la riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto di quel limite purché conservi **almeno 1 euro di capitale** oppure se, invece, sia possibile avvalersi della facoltà di determinare il capitale in misura inferiore a 10.000 euro **solo in fase di costituzione** al fine di agevolare l'**avvio** di una nuova attività.

Ciò in quanto l'**asserita** *“possibilità di continuare l'attività sociale anche con un capitale inferiore a 10.000 euro **non** rende necessaria un'interpretazione vistosamente **contra legem** dell'articolo 2482-ter cod. civ.”.*

Tuttavia, in chiusura, il giudice afferma che *“risulta più **coerente** con il (e rispettoso del) dato normativo tenere ferma - **per le società costituite con un capitale di almeno 10.000 euro** o che si siano dotate durante la loro esistenza di un siffatto capitale - la regola per cui la riduzione del capitale (di oltre un terzo e) al di sotto di 10.000 euro, unitamente alla mancanza di una deliberazione sociale di riduzione e contemporaneo aumento al minimo del capitale, **costituisce una causa di scioglimento della società** (articolo 2484, primo comma, n. 4, cod. civ.), salvo aggiungere l'**ulteriore possibilità alternativa** che i soci adottino la positiva deliberazione di **continuare l'attività sotto l'ombrello**, e nel rispetto delle norme aggiuntive, **dei commi quarto e quinto dell'articolo 2463”.***

In altri termini ciò significa che la riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto di 10.000 euro continua a costituire una **causa di scioglimento** della Srl, tuttavia, se i soci **deliberano** espressamente di voler **continuare l'attività** con un capitale sociale inferiore a 10.000 euro ma non inferiore a 1 euro, la società **prosegue** nella veste di **Srl a capitale minimo**.

Special Event

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >